

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3032

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDEROLI, MICHIELON, BERTOTTI, PETRINI, MAGISTRONI, MAURIZIO BALOCCHI, LEONI ORSENIGO, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO, MATTEJA, FRONTINI, FLEGO, ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, POLLI**

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge 8 novembre 1991, n. 362, concernenti il servizio farmaceutico

*Presentata il 5 agosto 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone due obiettivi principali:

il primo consiste nella privatizzazione completa del servizio farmaceutico, che garantirebbe una ottimizzazione economica della gestione ed uno sgravio per le funzioni istituzionali comunali;

il secondo riguarda alcune modifiche migliorative concernenti l'apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari, le procedure concorsuali, il decentramento delle farmacie urbane, i dispensari farmaceutici.

Secondo la legislazione vigente i comuni detengono il diritto di prelazione del 50 per cento delle farmacie di nuova isti-

tuzione. Le farmacie possono essere gestite solo dal comune o a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino la loro attività presso farmacie comunali.

La legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica, prevede all'articolo 12 che i comuni, per l'esercizio di servizi pubblici, possano costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria stabilito dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e anche in deroga all'articolo 10 della legge n. 362 del 1991. Con tale articolo esiste il presupposto legislativo per stabilire che può divenire socio di tale società un qualsiasi soggetto, senza necessità che si tratti di

un farmacista dipendente della farmacia pubblica oggetto di trasferimento. Questo significa che gruppi imprenditoriali e finanziari potrebbero diventare azionisti di maggioranza di dette società, proprietarie di decine di farmacie. Tale legge, pur essendo in contrasto con le leggi n. 475 del 1968 e n. 362 del 1991, è estremamente pericolosa per l'evoluzione dell'attuale assetto giuridico-organizzativo delle farmacie private in Italia. Ebbene, con la nuova norma appaiono evidenti le modifiche ipotizzabili all'assetto del servizio farmaceutico e all'immagine della farmacia, qualora azionista di maggioranza di tale società divenisse un unico gruppo imprenditoriale. Tale norma legislativa costituisce un incentivo all'esercizio del diritto di prelazione, da parte del comune, sulle nuove sedi farmaceutiche, con interventi che potrebbero non essere rivolti a soddisfare le esigenze dell'assistenza farmaceutica alla popolazione, bensì con scopi di carattere speculativo. Inoltre, in un momento in cui i comuni sono notevolmente appesantiti economicamente, una tale modifica legislativa rappresenta la possibilità di reperire fondi per altre iniziative sociali, attualmente carenti come le residenze assistenziali per anziani.

L'articolo 1 sancisce il principio secondo il quale viene esclusa la possibilità per i comuni di assumere la titolarità delle farmacie di nuova istituzione; le farmacie che si renderanno vacanti e quelle di nuova istituzione dovranno essere messe tutte a concorso. Scompare in tal modo la figura della farmacia comunale. Di conseguenza, il comma 2 del citato articolo 1 abroga i commi secondo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che dettavano regole per l'assegnazione della titolarità delle farmacie comunali.

In relazione all'attuale esistenza di farmacie comunali sul territorio nazionale, l'articolo 2 prevede che queste ultime debbano cessare la loro attività entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, ed essere cedute a farmacisti, con diritto di prelazione per i farmacisti dipendenti, o a società di farmacisti.

L'articolo 3 riguarda le procedure concorsuali: elimina i limiti di età per la partecipazione ai concorsi e tiene conto del fatto che i commi 3, 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge n. 362 del 1991, che attribuivano al Ministero della sanità competenze sostitutive all'autorità regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza n. 352 del 23 luglio 1992 della Corte costituzionale. Le procedure concorsuali possono eventualmente formare oggetto di un separato provvedimento di legge.

Non si comprende il senso e la logica, in base alla disciplina attualmente in vigore, del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 362 del 1991 (procedure concorsuali) dove si limita l'accesso al concorso ai farmacisti che abbiano compiuto sessanta anni di età; a rigor di logica, se a sessanta anni non si può diventare titolari di farmacia non si dovrebbe neppure poterla acquistare; altresì con la stessa logica un farmacista al compimento del sessantesimo anno di età dovrebbe essere messo in pensione.

L'articolo 4, riguardante il decentramento delle farmacie, si propone di superare le difficoltà interpretative dell'articolo 5 della legge n. 362 del 1991, attribuendo particolare importanza al decentramento quale ulteriore e necessario strumento di territorializzazione del servizio farmaceutico. Con tale articolo si stabilisce che nel caso di mancanza di domanda di trasferimento o di insufficienza della medesima rispetto al numero delle sedi da assegnare, in relazione al fatto che la farmacia è un servizio a valenza pubblica o comunque di pubblica utilità, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, il trasferimento può essere disposto dall'autorità sanitaria competente secondo graduatorie stabilite sulla base di criteri definiti con legge della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Viene sancita infine, con l'articolo 5, la semplice facoltà e non l'obbligatorietà per l'autorità regionale o provinciale di isti-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuire i dispensari farmaceutici, qualora sussistano le condizioni di legge. L'articolo in questione prevede la riformulazione dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, aggiungendo un comma che stabilisce che nelle stazioni di cura e di

turismo, le regioni e le province autonome possano autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura di nuove farmacie, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Titolarietà delle farmacie).*

1. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

« ART. 9 — 1. Le farmacie che si rendono vacanti e quelle di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, sono messe a concorso, restando esclusa la possibilità per i comuni di assumere la titolarità ».

2. Il secondo, il terzo, il quarto, ed il sesto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono abrogati.

### ART. 2.

*(Farmacie comunali).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le farmacie comunali devono essere messe in vendita, con diritto di prelazione per i farmacisti dipendenti o per le società di farmacisti.

2. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tale disposizione si applica ai comuni fino a 12.500 abitanti, con il limite di una farmacia per comune, e agli altri comuni senza alcun limite ».

### ART. 3.

*(Procedure concorsuali).*

1. L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova

istituzione che risultino disponibili per l'esercizio ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito, entro il mese di marzo di ogni anno dispari, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, maggiori di età e in possesso dei diritti civili e politici che siano iscritti all'albo professionale dei farmacisti.

3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano, entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando, alla nomina della commissione giudicatrice, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario *ad acta* incaricato di bandire il concorso e di procedere alla immediata sostituzione del commissario che non partecipi per più di tre volte ai lavori della commissione giudicatrice ».

#### ART. 4.

*(Decentramento delle farmacie).*

1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di revisione della pianta organica, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale competente per territorio e l'ordine provinciale dei farmacisti, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica derivanti da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e

l'ordine dei farmacisti competente per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, lasciando immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

3. In caso di mancanza di domande di trasferimento o di insufficienza delle medesime rispetto al numero delle sedi da assegnare, il trasferimento di cui al comma 2 può essere disposto dall'autorità sanitaria competente per territorio, secondo graduatorie stabilite sulla base dei criteri definiti con legge della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

#### ART. 5.

*(Apertura di dispensari farmaceutici e di nuove farmacie in aree di interesse turistico).*

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituiti dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera *b*) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque

di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici e l'apertura di nuove farmacie, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».